

**FASCICOLO INFORMATIVO**

**Contratto di assicurazione dei rami danni** (assistenza - furto - incendio ed elementi naturali - responsabilità civile verso terzi - tutela legale):

# PADANA SICURAMENTE CASA

**Mod. PD-FI-3PSC - Ed. 01/2013**

**Il presente fascicolo informativo contiene:**

- **Nota informativa**
- **Condizioni di assicurazione**

**e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa**



**Nota Informativa per contratto di assicurazione dei rami danni** (assistenza - furto - incendio - responsabilità civile verso terzi - tutela legale):

**PADANA SICURAMENTE CASA**  
**Mod. PD35NIPSC003 - aggiornato al 01.01.2013**

**La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del contratto di assicurazione dei rami danni (assistenza - furto - incendio - responsabilità civile verso terzi- tutela legale). La nota informativa si articola in quattro sezioni: informazioni relative all'impresa di assicurazione, informazioni relative al contratto, informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, glossario.

## **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

### **1. Informazioni generali**

- a) Padana Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e al coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, iscrizione albo gruppi assicurativi n. d'ordine 031;
- b) sede legale sita in Italia, via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano;
- c) telefono n. 02 5351.1, fax n. 02 5351.829, sito internet [www.padanaassicurazioni.it](http://www.padanaassicurazioni.it), posta elettronica [infoclienti@padanaassicurazioni.it](mailto:infoclienti@padanaassicurazioni.it);
- d) impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 Giugno 1986 (G.U. del 28.6.1986 n.148) e successive autorizzazioni, iscrizione albo imprese di assicurazione n. 1.00062.

### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa**

I dati relativi all'ultimo bilancio approvato (2011) indicano che Padana Assicurazioni ha un patrimonio netto di 37,3 milioni di euro, di cui 15,6 milioni di euro rappresentano il capitale sociale e 21,7 milioni di euro rappresentano il totale delle riserve patrimoniali e l'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 3,91; si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.

**AVVERTENZA: così come indicato all'art.8 delle condizioni di assicurazione, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto si intende prorogato per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di**

**tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.**

### **3. Coperture assicurative offerte**

Il contratto è strutturato in forma modulare e si compone di cinque sezioni:

- **la sezione A-Incendio, sezione obbligatoria** che contempla tre partite assicurabili anche singolarmente: Fabbricato e Rischio locativo (che possono essere assicurate anche nella forma "a Valore Intero"), nonché Contenuto; al riguardo si precisa che il Rischio locativo è alternativo al Fabbricato. **Sono inoltre acquistabili tre condizioni aggiuntive con sovrappremio:** danni acque, fenomeni elettrici, danni indiretti;
- **la sezione B-Furto**, che contempla due partite assicurabili, Contenuto e Scippo; **sono acquistabili cinque condizioni aggiuntive con sovrappremio:** furto dipendenti e collaboratori familiari (solo per Contenuto), cassette di sicurezza (solo per Contenuto), aumento limiti (solo per Contenuto), furto con scasso (solo per Scippo), raddoppio limiti (solo per Scippo);
- **la sezione C-Tutela legale**, contempla due opzioni, Pacchetto-A-Base con massimale di euro 5.000,00 e Pacchetto-B-Standard con massimale di euro 11.000,00;
- **la sezione D-Responsabilità civile verso terzi**, contempla la Combinazione-A con massimale di euro 1.000.000,00 e la Combinazione-B con massimale di euro 2.000.000,00; **sono acquistabili due condizioni aggiuntive con sovrappremio:** caduta neve/ghiaccio+servizi domestici ed esercizio della caccia;
- **la sezione E-Assistenza**, prevede un unico pacchetto di prestazioni di assistenza, **i cui massimali sono indicati nell' "Avvertenza" successiva a quella sottoriportata**, in caso di interventi di emergenza, nonché un servizio di informazioni e consulenza telefonica.

**AVVERTENZA: l'assicurazione non è operante (esclusioni):**

- sezione A-Incendio: **nei casi indicati all'art.23 delle condizioni di assicurazione;**
- sezione B-Furto: **nei casi indicati all'art.32 delle condizioni di assicurazione;**
- sezione C-Tutela legale: **nei casi indicati agli artt.49, 59 e 63 delle condizioni di assicurazione;**
- sezione D-Responsabilità civile verso terzi: **nei casi indicati all'art.65 delle condizioni di assicurazione;**
- sezione E-Assistenza: **nei casi indicati all'art."Esclusioni ed effetti giuridici relativi al servizio assistenza".**

**Inoltre se alle scadenze convenute il Contraente non paga il premio dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio, così come indicato all'art.3 delle condizioni di assicurazione.**

**AVVERTENZA: per ciascuna delle garanzie/partite/condizioni aggiuntive assicurate è necessario verificare l'importo del massimale/somma assicurato indicato nel contratto. Si richiama inoltre l'attenzione del Contraente sulla presenza di franchigie/scoperti/limiti di indennizzo sottoindicati:**

sezione - garanzia	partita combinazione - opzione	limiti di indennizzo	scoperto - franchigia
<b>A-INCENDIO</b>	<b>Fabbricato e Rischio locativo</b> - Opzioni: <b>Valore Intero e Primo Rischio Assoluto</b>	<b>euro 4.000</b> fenomeni elettrici e atti vandalici - <b>euro 1.500</b> lastre di cristallo - <b>euro 100.000</b> ricorso terzi - <b>20%</b> massimale ricorso terzi B/I - <b>euro 1.500</b> perdita del combustibile - <b>15%</b> indennizzo spese demolizione e sgombero - <b>10%</b> indennizzo massimo <b>euro 2.000</b> spese peritali e/o di consulenza - <b>10%</b> indennizzo perdita pignoni/spese soggiorno/trasloco/rifacimento documenti di famiglia - <b>10%(V.I.)</b> o <b>15%(P.R.A.)</b> della somma assicurata per impianti solari termici o fotovoltaici	<b>euro 100</b> eventi naturali e bagnamenti - <b>euro 100</b> fenomeni elettrici e atti vandalici <b>euro 1.000</b> per impianti solari termici o fotovoltaici
<b>A-INCENDIO</b>	<b>Contenuto - Primo Rischio Assoluto</b>	<b>euro 4.000</b> fenomeni elettrici e atti vandalici - <b>euro 250</b> deterioramento generi alimentari - <b>30%</b> massimale per pellicce/tappeti/gioielli e preziosi - <b>5%</b> massimale per denaro - <b>10%</b> massimale per enti posti in altri locali abitati temporaneamente ( <b>euro 1.500</b> gioielli <b>euro 300</b> titoli credito) - <b>euro 250</b> effetti personali all'interno di veicoli	<b>euro 100</b> fenomeni elettrici e atti vandalici
<b>A-INCENDIO</b>	<b>Aggiuntiva 1</b>	<b>euro 2.000</b> rigurgiti di condutture - <b>euro 2.000</b> ricerca guasti	<b>euro 100</b>
<b>A-INCENDIO</b>	<b>Aggiuntiva 2</b>	<b>euro 4.000</b>	<b>euro 150</b>
<b>A-INCENDIO</b>	<b>Aggiuntiva 3</b>	<b>euro 30.000 - euro 1.000</b> rimborso consumo acqua per rottura accidentale tubazioni	<b>euro 500</b>
<b>B-FURTO</b>	<b>Contenuto - Primo Rischio Assoluto</b>	<b>euro 8.000</b> pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte e argenteria - <b>50%</b> massimale con limite <b>euro 8.000</b> gioielli e preziosi, collezioni e titoli di credito - <b>5%</b> massimale con limite <b>euro 1.000</b> denaro - <b>euro 2.000</b> guasti cagionati dai ladri - <b>10%</b> massimale con limite <b>euro 2.000</b> per enti posti in pertinenze - <b>10%</b> effetti personali fuori abitazione e/o presso terzi (massimo <b>euro 1.300</b> preziosi - <b>euro 500</b> contanti e carte) - <b>euro 500</b> sostituzione serrature - <b>10%</b> massimale con limite <b>euro 500</b> rifacimento documenti - per enti posti in cassaforte e simili aumento dei limiti (del <b>10%</b> denaro - <b>50%</b> o <b>100%</b> gioielli, preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito) - aumento <b>20%</b> massimali dal <b>8/12</b> al <b>8/1</b>	<b>20%</b> minimo <b>euro 150</b> furto con scasso mezzi chiusura insufficienti, furto con presenza Assicurati, furto attraverso ponteggi - <b>20%</b> minimo <b>euro 260</b> dimora saltuarria - concomitanza scoperti <b>2=25% più di 2=30%</b>
<b>B-FURTO</b>	<b>Scippo</b>	<b>euro 2.600</b> per pellicce, giacconi ,colli, borse e di quant'altro al seguito di uso domestico o personale - <b>50%</b> massimale massimo <b>euro 2.600</b> carte valori e titoli di credito	<b>10%</b> minimo <b>euro 100</b> - <b>50%</b> minimo <b>euro 100</b> se Assicurato ha meno di 16 anni
<b>B-FURTO</b>	<b>Aggiuntiva 4</b>	<b>euro 1.500</b>	<b>10%</b> minimo <b>euro 150</b>
<b>B-FURTO</b>	<b>Aggiuntiva 5</b>	aumento limiti contenuto del <b>50%</b> eccetto denaro, preziosi, gioielli, titoli di credito, carte valori e collezioni	come partita contenuto
<b>B-FURTO</b>	<b>Aggiuntiva 6</b>	gli stessi di contenuto	<b>20%</b>
<b>B-FURTO</b>	<b>Aggiuntiva 7</b>	<b>10%</b> massimale	come partita scippo
<b>B-FURTO</b>	<b>Aggiuntiva 8</b>	i limiti indicati alla partita scippo si intendono raddoppiati, invariate le limitazioni espresse in percentuale.	come partita scippo
<b>D-RCVT</b>	<b>Combinazioni: A e B</b>	<b>euro 150.000</b> lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e danni da inquinamento - <b>euro 100.000</b> per infurti negli addetti servizi domestici - <b>euro 100.000</b> ricorso vicini	<b>20%</b> per cani pericolosi - <b>10%</b> minimo <b>euro 500</b> inquinamento
<b>D-RCVT</b>	<b>Aggiuntiva 9</b>	caduta neve <b>euro 150.000</b>	
<b>E- ASSISTENZA</b>	<b>Assistenza</b>	<b>euro 260</b> per idraulico, elettricista, fabbro in seguito ad interventi di emergenza - <b>euro 500</b> per emergenza danni d'acqua - <b>euro 260</b> sorvegliante - <b>euro 520</b> rientro anticipato e spese d'albergo	

## **Di seguito illustriamo il meccanismo di funzionamento di franchigie/scoperti/limiti di indennizzo:**

- **franchigia**, l'importo fisso contrattualmente stabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro: ad esempio, se l'importo del danno indennizzabile è pari ad euro 1.000,00 e la franchigia è pari ad euro 100,00, l'indennizzo dovuto all'Assicurato è pari ad euro 900,00; se l'importo del danno indennizzabile è pari o inferiore all'importo della franchigia, all'Assicurato non è corrisposto alcun indennizzo;
- **scoperto/minimo**, la percentuale o l'importo minimo contrattualmente stabiliti che rimangono a carico dell'Assicurato in caso di sinistro: ad esempio, se l'importo del danno indennizzabile è pari ad euro 2.000,00 e lo scoperto è pari al 10% con un minimo di euro 100,00, l'indennizzo dovuto all'Assicurato è pari ad euro 1.800,00, in quanto si applica lo scoperto calcolato percentualmente (euro 200,00), superiore al minimo di euro 100,00; se l'importo del danno indennizzabile è pari ad euro 500,00, l'indennizzo dovuto all'Assicurato è pari ad euro 400,00, in quanto si applica il minimo dello scoperto (euro 100,00), superiore allo scoperto calcolato percentualmente (euro 50,00);
- **limite di indennizzo**, l'importo massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto per alcune garanzie, condizioni aggiuntive, prestazioni: se l'importo del danno indennizzabile è pari o inferiore al limite di indennizzo, l'indennizzo dovuto all'Assicurato è pari al danno indennizzabile; se l'importo del danno indennizzabile è superiore al limite di indennizzo, l'indennizzo dovuto all'Assicurato è pari al limite di indennizzo.

**Relativamente alla sezione A-Incendio, qualora siano assicurate le partite Fabbricato o Rischio locativo nella forma "a Valore Intero", la liquidazione del danno, così come indicato all'art.27 delle condizioni di assicurazione, in caso di assicurazione parziale è soggetta alla "regola proporzionale".**

**Relativamente alle sezioni A-Incendio (limitatamente alle partite non assicurate nella forma "a Valore Intero") e B-Furto, così come indicato all'art.21 delle condizioni di assicurazione, è operante la clausola di riduzione delle somme (massimali e limiti di indennizzo) assicurate in caso di sinistro.**

#### **4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

**AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall'art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

**AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall'art. 1895 del Codice**

**Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.**

### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

**Il Contraente, così come indicato agli artt.4 e 5 delle condizioni di assicurazione, deve comunicare per iscritto a Padana Assicurazioni ogni circostanza che possa comportare aggravamento o diminuzione del rischio; qualora ciò non avvenga, trovano applicazione le disposizioni di cui al punto "4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità".** Ad esempio, qualora sia assicurata la partita Contenuto della sezione B-Furto, così come indicato all'art.47 delle condizioni di assicurazione, il Contraente deve comunicare a Padana Assicurazioni l'eventuale installazione o rimozione delle protezioni di sicurezza (impianto antifurto o porta blindata) successive alla stipulazione del contratto.

### **6. Premi**

Il pagamento del premio è consentito con periodicità annuale (unica soluzione). I mezzi di pagamento consentiti da Padana Assicurazioni sono assegno, bancomat, bollettino postale, bonifico, denaro contante, RID e trattenuta sul cedolino, con i limiti e le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente. **Il Contraente deve richiedere al Suo Intermediario quali di questi mezzi di pagamento sono previsti dal mandato sottoscritto con Padana Assicurazioni.**

**AVVERTENZA: è facoltà di Padana Assicurazioni e, nei limiti da essa fissati, dell'Intermediario, concedere sconti di premio in presenza di convenzioni stipulate.**

### **7. Rivalse**

**AVVERTENZA: Padana Assicurazioni esercita nei confronti del Contraente/Assicurato il diritto di rivalsa in caso di dolo e limitatamente alla sezione D-Responsabilità civile verso terzi, nei sottoriportati casi indicati all'art.64 delle condizioni di assicurazione:**

- **in caso di danno causato da cane potenzialmente pericoloso, nella misura pari al 20% dell'importo del sinistro pagato al terzo danneggiato;**
- **in caso di danno causato da inquinamento accidentale, nella misura pari al 10% dell'importo del sinistro pagato al terzo danneggiato, con il minimo di euro 500,00.**

Ad esempio, nel primo caso sopraindicato, se l'importo pagato al terzo danneggiato è pari ad euro 10.000,00, il Contraente/Assicurato deve rimborsare a Padana Assicurazioni il 20% di tale importo, vale a dire euro 2.000,00.

### **8. Informativa in corso di contratto**

Padana Assicurazioni ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informa-



zione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Padana Assicurazioni comunica per iscritto al Contraente eventuali modifiche normative del Fascicolo informativo, mentre eventuali aggiornamenti non normativi del Fascicolo informativo sono pubblicati sul sito internet [www.padanaassicurazioni.it](http://www.padanaassicurazioni.it).

## **9. Diritto di recesso**

Così come già precisato precedentemente, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto si intende prorogato per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente.

**AVVERTENZA: il Contraente e Padana Assicurazioni possono recedere dal contratto nei casi previsti dall'art. 7 delle condizioni di assicurazione.**

## **10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

**I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 730giorni/731(se compreso un anno bisestile) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n.166 del 27 Ottobre 2008. Il diritto dell'assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in 365giorni/366(se anno bisestile).**

## **11. Legge applicabile al contratto**

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

## **12. Regime fiscale**

Il trattamento fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede, così come disposto dalla normativa vigente, l'imposizione, sul premio imponibile, dell'aliquota d'imposta del 22,25%; per la sola sezione E-Assistenza, l'aliquota d'imposta è pari al 10,00%. **Tale normativa prevede altresì che in caso di conguaglio di premio a favore del Contraente, le imposte non vengano rimborsate allo stesso.**

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

**AVVERTENZA: sono previste modalità-termini diversi per la denuncia dei sinistri, e precisamente:**

- sezione A-Incendio, B-Furto, D-Responsabilità civile verso terzi: **così come indicato all'art.12 delle condizioni di assicurazione;**
- sezione C-Tutela legale: **così come indicato all'art.52 delle condizioni di assicurazione;**
- sezione E-Assistenza: **così come indicato nel paragrafo iniziale della sezione nel-**

## **le condizioni di assicurazione.**

Premesso che le spese per la stima e la determinazione del danno sono a carico di Padana Assicurazioni, **per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rimanda agli artt.14, 18, 19, 54, 66 e 67 delle condizioni di assicurazione.**

**AVVERTENZA: la gestione dei sinistri della garanzia Tutela legale, così come indicato nella sezione C delle condizioni di assicurazione, è affidata a D.A.S. S.p.A., mentre la gestione dei sinistri della garanzia Assistenza, così come indicato nella sezione E delle condizioni di assicurazione, è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A..**

## **14. Reclami**

**Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, devono essere inoltrati per iscritto a Padana Assicurazioni presso l'Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - Fax 02 5351794 - reclami@padanaassicurazioni.it.**

**Possono essere presentati all'ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami:**

- per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (ovvero indirizzandoli direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

### **I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:**

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui

legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

## **15. Arbitrato**

**AVVERTENZA: per la risoluzione di eventuali controversie inerenti la liquidazione del danno, le condizioni di assicurazione prevedono l'arbitrato, così come indicato all'art.18; l'Assicurato ha facoltà di rivolgersi comunque all'Autorità Giudiziaria.**

## **16. Mediazione per la conciliazione delle controversie**

Con riferimento alla preliminare assoggettabilità delle controversie in materia di contratti di assicurazione a procedimento di mediazione innanzi agli Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, si applicano le relative disposizioni normative tempo per tempo vigenti (D. Lgs. n. 28/2012 e successivi provvedimenti modificativi, integrativi ed attuativi).

## **D. GLOSSARIO**

### **17. Termini assicurativi utilizzati nel presente fascicolo informativo**

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione, che prevede il fascicolo informativo, composto da nota informativa e condizioni di assicurazione;

**Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A):** forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile;

**Assicurazione a valore intero (V.I.):** forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile;

**Cassaforte:** mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche minime:

- pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm;
- battenti in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm;
- movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;

- dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;  
qualora la cassaforte non sia murata secondo le disposizioni del precedente alinea, peso minimo 200 kg;

**Cassaforte a muro: mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche minime:**

- pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm;
- battenti in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm;
- movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;

**Collaboratori familiari:** addetti ai servizi domestici - anche saltuari od occasionali - compresi giardinieri, baby sitter e persone alla pari;

**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;

**Dimora abituale:** quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque l'abitazione principale, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in cui gli stessi dimorano abitualmente;

**Dimora saltuaria:** quella ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in cui l'Assicurato non dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento;

**Effetti personali:** capi di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine ed apparecchi cine-fotoottici, quali, a titolo esemplificativo: macchine fotografiche, videocamere, cineprese e proiettori, binocoli, cannocchiali; altri apparecchi elettronici quali, a titolo esemplificativo: personal computer e relativi accessori, apparecchi telefonici portatili, armi da fuoco, strumenti musicali e oggetti personali in genere;

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropropaga con elevata velocità;

**Estorsione:** costrizione verso qualcuno a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto;

**Fabbricato a schiera:** villa o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abita-

zioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato;

Fabbricato plurifamiliare: appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato;

**Fabbricato plurifamiliare:** appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato;

**Fabbricato unifamiliare:** villa unifamiliare costituente un rischio isolato, destinato ad abitazioni, con proprio accesso dall'esterno del fabbricato;

**Furto:** sottrazione di cosa mobile, contro la volontà di chi la detiene, allo scopo di impossessarsi della stessa per trarne profitto;

**Implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna;

**Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

**Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze o prodotti che, alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

**Indennizzo:** la somma dovuta da Padana Assicurazioni in caso di sinistro;

**Padana Assistance:** è il servizio di pronta assistenza, organizzato da Padana Assicurazioni in collaborazione con Europ Assistance Italia S.p.A.;

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente a Padana Assicurazioni;

**Rapina:** sottrazione di cosa mobile, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, allo scopo di impossessarsi della stessa per trarne profitto;

**Risarcimento:** la somma corrisposta da Padana Assicurazioni al terzo danneggiato in caso di sinistro;

**Scippo:** furto commesso all'esterno dell'abitazione assicurata strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene;

**Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale l'assicurazione è prestata;

**Società:** Padana Assicurazioni S.p.A..

### **Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle unità di misura definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche:**

**Anno (annuo - annuale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);

**Bimestre (bimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

**Età assicurativa:** età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno;

**Mese (mensile):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

**Poliennale (durata):** periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo);

**Quadrimestre (quadrimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

**Quinquennio (quinquennale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo);

**Semestre (semestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

**Settimana (settimanale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni;

**Trimestre (trimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

**SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.**

**Padana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa**

**Padana Assicurazioni S.p.A.  
Il rappresentante legale  
Dott. Sandro Scapellato**



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**  
**valide dalle ore 24:00 del 01 Gennaio 2013**

**Contratto di assicurazione dei rami danni** (Assistenza - Furto - Incendio ed elementi naturali - Responsabilità civile verso terzi - Tutela legale):

**PADANA SICURAMENTE CASA**  
**Mod.PD35CPSC003 - aggiornato al 01.01.2013**

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

---

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).**

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

**Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare comunicazione per iscritto a ciascuna Impresa assicuratrice delle altre polizze stipulate. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutte le Imprese assicuratrici e può richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.**

### **Art. 3 - Effetto dell'assicurazione - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

**Il premio è determinato per periodi di assicurazione di 365giorni/366(se anno bisestile) ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.**

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.**

### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 Codice Civile).**



## **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art.1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **Art. 7 - Recesso in caso di sinistro**

**Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.**

**Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società.**

**Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.**

**La Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.**

## **Art. 8 - Proroga dell'assicurazione**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente salvo quanto disposto dall'art. 7 "Recesso in caso di sinistro". In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.**

## **Art. 9 - Oneri fiscali**

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

## **Art. 10 - Rinvio alle norme di legge**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME COMUNE ALLE SEZIONI (operanti in quanto applicabili)**

---

### **Art. 11 - Estensione territoriale**

Ferme eventuali limitazioni previste nelle singole sezioni, l'assicurazione vale per il mondo intero.

### **Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro**

**In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:**

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile; darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro:
  - a. 24 ore per i danni di furto o rapina**
  - b. tre giorni per gli altri danni**  
da quando ne ha avuto conoscenza e/o possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;**
- b) per i danni da furto e rapina presentare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento;**
- c) dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità del danno. Copia di tale dichiarazione deve contemporaneamente essere trasmessa alla Società;**
- d) denunciare inoltre tempestivamente anche al debitore la sottrazione di titoli di credito, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;**
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a perizia concordata e sottoscritta del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- f) dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;**
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possano ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.**

**L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, secondo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.**

### **Art. 13 - Cose assicurate a condizioni speciali**

Relativamente ad eventuali archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, nastri e fili, dischi e altri supporti informatici per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, modelli, stampi e quant'altro di simile, **la Società indennizza il solo costo di**

**riparazione o di ricostruzione di essi, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.**

#### **Art. 14 - Valore delle cose e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita, l'attribuzione del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Fabbricati - Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, compresa l'eventuale quota parte condominiale di proprietà comune, escludendo soltanto il valore dell'area;
- II. Contenuto - Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per il fabbricato: deducendo il valore dei residui alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate;
- per il contenuto (punto II.): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà calcolata ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile senza tener conto di scoperti e/o franchigie eventualmente previsti in polizza, i quali verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

#### **Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate**

**La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

#### **Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno**

**L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.**

#### **Art. 17 - Cose di proprietà di terzi**

**La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non posso-**

**no essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.** L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Art. 18 - Procedura per la liquidazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) in accordo fra le Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

**Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.**

### **Art. 19 - Mandato dei Periti liquidatori**

Nel caso in cui le Parti convengano di utilizzare per la liquidazione del danno la procedura di cui al precedente art. 18 lett. b) "Procedura per la liquidazione del danno", i Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12 "Obblighi in caso di sinistro";
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 14 "Valore delle cose e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 18, lettera b) "Procedura per la liquidazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere

raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.**

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 23 lett. c) "Esclusioni" e dall'art. 32 lett. c) "Delimitazione dell'assicurazione".

#### **Art. 21 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro (operante solo per le partite prestate nella forma "a Primo Rischio Assoluto")**

**In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti d'indennizzo (comprese le prestazioni di cui alle Condizioni Aggiuntive), s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.**

## SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

---

### Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati da:

1. **incendio;**
2. **fulmine, implosione, esplosione o scoppio** anche esterni;
3. **fumo**, anche se conseguente a guasto accidentale di apparecchi per la produzione di calore purché collegati ad appropriati camini;
4. **caduta di meteoriti, satelliti o veicoli spaziali** o loro parti o cose da essi trasportate, urto di aeromobili;
5. **onda sonora** determinata da oggetti in moto a velocità supersonica;
6. **urto di veicoli stradali e/o natanti** non appartenenti né in uso all'Assicurato;
7. **uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria o dal peso della neve, caduta di alberi o di altri oggetti** in genere, **abbattuti o trasportati dal vento** per effetto degli eventi suindicati, da **bagnamenti** che si verificassero all'interno del fabbricato, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o ingorghi di opere od impianti, causati da uno degli eventi suindicati nonché attraverso rotture, brecce o lesioni nel tetto e nelle pareti esterne del fabbricato prodotte dagli eventi garantiti.

**Sono esclusi i danni ad alberi, coltivazioni, costruzioni (e relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete, nonché ad enti all'aperto, fatta eccezione per tende parasole, od a fabbricati in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione e quanto in essi contenuto. La presente condizione è prestata mediante applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di € 100,00;**

8. **eventi socio-politici** (tumulti popolari, scioperi, sommosse), **atti vandalici o dolosi di terzi** (compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio) **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;**
9. **guasti causati alle cose assicurate** allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio o altro evento garantito;
10. **correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici**, a qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici (tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio), che si manifestassero:
  - negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici o elettronici di pertinenza del fabbricato, qualora sia assicurata la relativa partita;
  - nelle macchine ed apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi apparecchi sonori ed audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici, qualora sia assicurata la partita Contenuto.

**La Società non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione. La presente condizione è prestata fino alla concorrenza di € 4.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo e con applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 100,00;**

11. **caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori;**
12. **rottura lastre di cristallo** e specchio, di pertinenza del fabbricato e/o del relativo contenuto, in quanto assicurati, per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi; la garanzia è prestata, per singolo sinistro, **fino alla concorrenza di € 1.500,00;**
13. **ricorso terzi e/o locatari** per danni materiali e diretti a cose loro, in conseguenza di sinistro indennizzabile in base alla presente sezione e del quale **l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo/godimento di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o di forniture, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle somme assicurate, con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e in eccedenza alle somme suesposte;**
14. **sviluppo di fumi, gas, vapori,** da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50m da esse;

**Sono comprese inoltre:**

15. **le spese conseguenti a perdita del combustibile** in conseguenza di un rischio assicurato nella presente sezione o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento, **fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;**
16. **le spese conseguenti a deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione della dimora abituale** a seguito di mancata o anormale produzione del freddo. La presente estensione, **operante unicamente se risulta assicurata la partita Contenuto, è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;**
17. **qualora risulti assicurata la partita Contenuto e fino alla concorrenza del 10% della somma garantita,** i danni subiti da questi enti, verificatisi quando sono **posti in altri locali abitati temporaneamente** dall'Assicurato e/o suoi familiari che non costituiscano la sua dimora saltuaria o **depositati temporaneamente presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione.** La presente estensione è prestata fermi i sottolimiti previsti e **con il massimo di € 1.500,00 per gioielli e**

- preziosi e € 300,00 per carte valori e titoli di credito;**
18. **le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo dovuto;**
  19. **le spese peritali e/o di consulenza** in caso di sinistro nonché oneri di urbanizzazione e spese di progettazione del fabbricato eventualmente sostenute dall'Assicurato, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto col massimo di € 2.000,00;**
  20. **qualora risulti assicurata la partita Contenuto,** i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di un evento assicurato nella presente sezione agli **effetti personali** dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, **riposti all'interno di autoveicoli, fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;**
  21. **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo** liquidabile a termini di polizza per i danni materiali e diretti per:
    - **la perdita delle pigioni** durante il periodo necessario per il ripristino dei locali e con il massimo di un anno;
    - **le spese di trasferimento e/o soggiorno** in albergo o residence per l'Assicurato ed i suoi familiari durante il periodo necessario per il ripristino dei locali e con il massimo di 365giorni/366 (se anno bisestile);
    - **le spese per la rimozione e ricollocamento** del contenuto dell'abitazione;
    - le spese sostenute per il **refacimento materiale dei documenti di famiglia.**

## **Art. 23 - Esclusioni**

**Sono in ogni caso esclusi i danni:**

- a) **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto;**
- b) **verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) **causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- d) **causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da valanghe, slavine o frane, da alluvioni ed inondazioni;**
- e) **di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- f) **alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un fenomeno elettrico se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione o da manomissioni;**
- g) **alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;**
- h) **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- i) **da imbrattamento di muri esterni per atti vandalici o dolosi di terzi.**



#### **Art. 24 - Operatività della garanzia**

**L'assicurazione copre a Valore Intero (V.I.) o a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.) l'abitazione dell'Assicurato e dei suoi familiari, situata in un fabbricato adibito per almeno 2/3 a civili abitazioni e/o uffici, in buone condizioni di statica e manutenzione, costruito prevalentemente in materiali incombustibili e dove, nel restante terzo, non esistono: cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplodenti, discoteche e night clubs.**

**L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate nel frontespizio della polizza.**

#### **Art. 25 - Buona fede**

**Le dichiarazioni inesatte o le omissioni da parte del Contraente relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché ciò sia avvenuto in buona fede. Il Contraente deve corrispondere il maggior premio in base al maggior rischio dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

#### **Art. 26 - Colpa grave**

**La Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile ai sensi di quanto previsto nella presente sezione anche per i sinistri determinatisi per colpa grave dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, dei collaboratori domestici nello svolgimento delle loro mansioni.**

#### **Art. 27 - Regola proporzionale (operante solo per le partite prestate nella forma "a Valore Intero")**

**Se dalle stime fatte ai sensi dell'art. 14 "Valore delle cose e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro del 15% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, maggiorato del 15%, e quello risultante al momento del sinistro, fermo comunque che l'indennizzo del sinistro non potrà superare in ogni caso la somma assicurata per le partite stesse.**

#### **Art. 28 - Rinuncia alla rivalsa**

**La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

## **PARTITE ASSICURABILI (operanti solo se espressamente pattuite)**

---

### **Fabbricato**

L'assicurazione comprende:

- tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato, tappezzerie, moquettes e parquets, tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del fabbricato, non aventi valore artistico;
- impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici e simili nonché ascensori e/o montacarichi, in quanto considerati immobili per natura e destinazione;
- gli impianti solari termici e gli impianti fotovoltaici, purché stabilmente fissati al fabbricato assicurato, **con un limite di indennizzo fino al 10% della somma assicurata in caso di operatività della garanzia a Valore Intero (V.I.) e fino al 15% della somma assicurata in caso di operatività della garanzia a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.). In caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto previa detrazione di una franchigia fissa di € 1.000,00;**
- recinzioni, dipendenze, giardini, parchi e quant'altro esistente negli spazi adiacenti, anche attrezzati, di pertinenza del fabbricato;
- le opere precitate, anche se facenti parte di un condominio, per le rispettive quote di pertinenza.

### **Rischio locativo (partita alternativa al Fabbricato)**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, causati da incendio o altro evento garantito dalla presente sezione di polizza anche se dovuti a colpa grave dell'Assicurato medesimo.

### **Contenuto**

L'assicurazione comprende:

- mobilio e arredamento in genere compreso contenuto dell'eventuale ufficio privato coesistente, elettrodomestici ed apparecchi audiovisivi di segnalazione e di allarme e quant'altro esistente per uso domestico e personale;
- pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria;
- gioielli e preziosi, intendendosi per tali: oggetti d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate (montate e non); collezioni, intendendosi per tali: la raccolta ordinata di cose rare, pregevoli o curiose messe insieme per specie o categorie omogenee; carte valori e titoli di credito in genere. **Tutti questi oggetti con un limite di indennizzo fino al 30% della somma assicurata;**
- **denaro, con un limite di indennizzo fino al 5% della somma assicurata;**
- cose poste in ripostigli di pertinenza dell'abitazione (soffitte, cantine, box e simili), compresi

veicoli ed imbarcazioni da diporto purché non soggetti ad iscrizione obbligatoria nei pubblici registri;

- opere di abbellimento o utilità attuate nei locali quali rivestimenti, decorazioni, eventuali installazioni supplementari e simili, da non considerarsi immobili per natura o destinazione in quanto trasferibili e riutilizzabili.

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

**(operanti se espressamente convenute, mediante crocettatura, nel frontespizio di polizza)**

---

### **1. Danni acque**

Si assicurano i danni materiali e diretti causati da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve e grandine in fase di scioglimento, verificatisi a seguito di:

- ingorghi, traboccamenti e/o rottura di tubazioni, canalizzazioni, serbatoi e simili, relativi ad impianti esistenti nel fabbricato, prodotti da cause accidentali compreso il gelo;
- attraverso rotture, brecce o lesioni nel tetto e nelle pareti esterne del fabbricato prodotte dagli eventi garantiti;
- a seguito di rottura di elettrodomestici **quando risulti assicurata la partita Contenuto;**
- **rigurgiti di condutture ed impianti sotterranei fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Sono altresì comprese, **fino alla concorrenza di € 2.000,00 per singolo sinistro**, le spese di ricerca del guasto e delle riparazioni o sostituzioni necessariamente sostenute per il ripristino delle parti di fabbricato nei quali si è verificato il danno indennizzabile a termini di polizza.

**Sono esclusi i danni da umidità e stillicidio nonché i danni ad enti mobili all'aperto e in costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili o in fabbricati in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione.**

**La presente condizione è prestata mediante applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di € 100,00.**

### **2. Fenomeno elettrico**

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 22 punto 10 "Oggetto dell'Assicurazione", la Società indennizza **fino alla concorrenza di un ulteriore importo di € 4.000,00**, i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici (tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio), che si manifestassero:

- negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici o elettronici di pertinenza del fabbri-

cato, **qualora sia assicurata la relativa partita oppure il Rischio locativo;**

- nelle macchine ed apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi apparecchi sonori ed audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici, **qualora sia assicurata la partita Contenuto.**

La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per demolire e ripristinare eventuali parti di fabbricato al fine di ricercare, scoprire ed eliminare le cause del sinistro.

**La Società non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione.**

**La franchigia prevista all'art. 22 punto 10 "Oggetto dell'Assicurazione", si intende elevata a € 150,00.**

### **3. Danni indiretti**

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione e a integrazione dell'art. 22 "Oggetto dell'Assicurazione", la Società garantisce, **fino alla concorrenza di € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**, un ulteriore importo per le spese aggiuntive e/o straordinarie, debitamente documentate, sostenute per:

- le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro;
- oneri di urbanizzazione;
- il rimborso, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, delle spese per gli onorari dei consulenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per il ripristino del fabbricato assicurato in caso di sinistro nonché delle spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori;
- mantenere in funzione servizi di pubblica utilità quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'installazione temporanea di generatori per l'energia o di impianti di telefonia, il noleggio di attrezzature quali gru e carri ponte;
- il costo del consumo di acqua potabile derivante dalla rottura accidentale delle tubazioni di distribuzione di pertinenza del fabbricato, effettivamente accertate. Tale importo sarà determinato sull'eccedenza dell'importo fatturato dall'Ente erogante il servizio, riferito al periodo in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media dello stesso importo riferito all'anno precedente. **In nessun caso la Società indennizzerà somma maggiore del 70% dell'importo calcolato in eccedenza con il limite di € 1.000,00.**

**La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;**
- **difficoltà di reperimento dei materiali imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.**

**Per la presente condizione particolare:**

**a) non è operante il disposto dell'art. 27 "Regola proporzionale";**

**b) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 500,00.**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente condizione, troveranno applicazione le Norme e Condizioni contenute nel presente fascicolo.

## **SEZIONE B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO**

**(sezione operante solo in abbinamento alla sezione Incendio e se espressamente convenuta, mediante crocettatura, nel frontespizio di polizza)**

---

### **Art. 29 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati da:

1. furto, a condizione che l'autore di esso si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
  - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
  - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto 1 a) che precede.

Sono parificati ai danni da furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o tentare di commetterlo.

2. rapina, **a condizione che la stessa sia avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengono prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nell'abitazione;**
3. estorsione, **a condizione che la stessa sia posta in atto all'interno dell'abitazione.**

### **Art. 30 - Forma dell'assicurazione**

**L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.**

### **Art. 31 - Condizioni di operatività della garanzia**

**La garanzia è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, vale a dire senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:**

- a) **robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;**
- b) **inferriate validamente ancorate o fissate al muro con avvertenza che sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso.**

**Analoghi sistemi protettivi debbono essere operanti per eventuali serbatoi esterni o interrati, se contenenti cose assicurate.**

## **Art. 32 - Delimitazione dell'assicurazione**

### **I. Disabilitazione:**

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, invece l'assicurazione rimane limitata - dalle ore 24 del quindicesimo giorno - ad 1/4 dei rispettivi limiti di indennizzo previsti, ferma restando la sospensione totale dopo il quarantacinquesimo giorno come previsto al comma precedente.

### **II. Sono in ogni caso esclusi i danni:**

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, occupazione militare, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- b) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- c) agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d) alle cose aventi un valore esclusivamente affettivo;
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi.

## **Art. 33 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integral-

mente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo riscosso per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

**Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.** L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, dietro pagamento dell'indennizzo dovuto.

### **Art. 34 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;**
- b) la Società pagherà l'importo dovuto non prima delle scadenze, se previste;**
- c) l'Assicurato restituirà alla Società l'indennizzo eventualmente percepito qualora, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli siano diventati inefficaci;**
- d) relativamente agli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto se è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

### **Art. 35 - Raccolte e collezioni**

**Qualora la raccolta venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

### **Art. 36 - Concomitanza scoperti**

**Qualora, in caso di sinistro, vi sia applicazione di più scoperti previsti dalla presente sezione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione dello scoperto unico del:**

- 25% se coesistono due scoperti;**
- 30% se coesistono più di due scoperti.**

### **Art. 37 - Atti vandalici**

L'assicurazione è estesa agli atti vandalici commessi dai ladri in occasione degli eventi garantiti a termine della presente sezione, siano essi consumati o tentati.



### **Art. 38 - Guasti cagionati dai ladri**

L'assicurazione è estesa, **fino alla concorrenza di € 2.000,00**, ai danni alle parti di fabbricato costituenti l'abitazione, nonché agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture di essa, in occasione degli eventi garantiti, consumati o tentati.

### **Art. 39 - Mezzi di protezione e chiusura dei locali assicurati**

In deroga a quanto previsto dall'art. 31 "Condizioni di operatività della garanzia" si intendono assicurati i danni perpetrati:

- a) violando i mezzi di protezione e chiusura previsti nel suddetto articolo ma in presenza di altre aperture non ugualmente protette;
- b) violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli previsti nel suddetto articolo oppure attraverso luci di serramenti o inferrate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
- c) quando non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura purché si trovino in casa il Contraente o i suoi familiari;
- d) attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove è ubicata l'abitazione assicurata in presenza di aperture non protette.

**I danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza degli eventi di cui ai punti b), c), d) verranno indennizzati previa detrazione di uno scoperto del 20% dell'indennizzo medesimo con il minimo assoluto di € 150,00.**

### **Art. 40 - Effetti personali fuori abitazione**

La garanzia è estesa, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata e fermi i sottolimiti previsti**, al furto, rapina ed estorsione di effetti personali portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali fuori residenza, non costituenti la dimora saltuaria, temporaneamente. **Sono compresi gioielli, preziosi, carte valori e denaro con il massimo di € 1.300,00 per gioielli e preziosi e € 500,00 per carte valori e denaro.**

### **Art. 41 - Effetti personali presso terzi**

La garanzia è estesa, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata e fermi i sottolimiti previsti**, al furto di quanto indicato nella partita Contenuto dell'abitazione depositato presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione e riparazione.

### **Art. 42 - Sostituzione serrature**

La garanzia è estesa alle spese per la sostituzione delle serrature con altre simili nonché eventuali interventi sugli infissi a seguito di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi dell'abitazione. La garanzia è operante solo a seguito di presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria e **fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

### **Art. 43 - Rifacimento documenti**

La garanzia è estesa, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto e con il massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo**, alle spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti di famiglia.

### **Art. 44 - Aumento dei limiti per cose riposte in mezzi forti**

**Relativamente a gioielli, preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito, denaro, tutti i limiti di indennizzo previsti si intendono modificati come di seguito indicato, a condizione che detti enti siano riposti in:**

**a) cassaforte a muro avente le caratteristiche minime indicate nella rispettiva definizione:**

- **50% della somma assicurata con il massimo di € 12.000,00 relativamente a gioielli, preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito;**
- **10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00 per denaro.**

**b) cassaforte o armadio corazzato avente le caratteristiche minime indicate nelle rispettive definizioni:**

- **100% della somma assicurata relativamente a gioielli, preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito;**
- **10% della somma assicurata per denaro.**

### **Art. 45 - Aumento somme assicurate**

Il capitale assicurato si intende elevato del 20% nel periodo dal 08/12 al 08/01 di ogni anno.

### **Art. 46 - Dimora non abituale**

**Qualora espressamente richiamata in polizza** e in deroga a quanto indicato all'art. 32 "Delimitazione dell'assicurazione", **con riferimento alla partita Contenuto**, la garanzia vale qualunque sia la durata della disabitazione ad eccezione di gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito per i quali la garanzia si intende prestata unicamente durante il periodo di abitazione.

**Relativamente alla partita Contenuto i limiti di indennizzo si intendono così modificati:**

- **pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, con un limite di indennizzo di € 1.250,00 per singolo oggetto;**
- **gioielli e preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito in genere, fino al 10% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000,00;**
- **denaro, con un limite di indennizzo di € 260,00.**

**In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo medesimo, con il minimo assoluto di € 260,00.** Pertanto, nel caso di assicurazione pres-

so diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata, senza tener conto di scoperti e/o franchigie eventualmente previsti in polizza, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

#### **Art. 47 - Protezioni di sicurezza**

**Qualora espressamente richiamato in polizza, con riferimento alla partita Contenuto**, si assume che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e sicurezza:

- 1) valido impianto automatico di allarme antifurto, che l'Assicurato si obbliga a mantenere in perfetta efficienza ed ad attivare quando nei locali non vi sia presenza di persone;
- 2) porta corazzata o blindata installata su ogni accesso dall'esterno.

**Rimane comunque convenuto che nello stato di inefficienza e/o non rispondenza, anche parziale, delle misure di sicurezza di cui sopra, in caso di sinistro, l'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà ridotto in ragione del 20%.**

#### **PARTITE ASSICURABILI (operanti solo se espressamente pattuite)**

---

##### **Contenuto**

L'assicurazione comprende:

- mobilio e arredamento in genere compreso contenuto dell'eventuale ufficio privato coesistente, elettrodomestici ed apparecchi audiovisivi di segnalazione e di allarme e quant'altro esistente per uso domestico e personale;
- **pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d'arte, argenteria, con un limite di indennizzo di € 8.000,00 per singolo oggetto;**
- **gioielli e preziosi**, intendendosi per tali: oggetti d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate (montate e non), **collezioni**, intendendosi per tali: la raccolta ordinata di cose rare, pregevoli o curiose messe insieme per specie o categorie omogenee, **carte valori e titoli di credito** in genere, tutti questi oggetti **con un limite di indennizzo fino al 50% della somma assicurata, con il massimo di € 8.000,00;**
- **denaro, con un limite di indennizzo fino al 5% della somma assicurata con il massimo di € 1.000,00;**
- **cose poste in ripostigli** di pertinenza dell'abitazione (soffitte, cantine, box e simili), compresi veicoli ed imbarcazioni da diporto purché non soggetti ad iscrizione obbligatoria nei pubblici registri, **con un limite di indennizzo fino al 10% della somma assicurata, con il massimo di € 2.000,00 per singolo oggetto; detti limiti non sono operanti quando tali locali sono intercomunicanti con l'abitazione;**
- opere di abbellimento o utilità attuate nei locali, quali rivestimenti, decorazioni, eventuali installazioni supplementari e simili.

##### **Scippo (assicurabile solo in abbinamento alla partita Contenuto)**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate sotto descritte - anche se di

proprietà di terzi - a seguito di:

1. scippo, vale a dire strappo dalla mano o di dosso della "persona assicurata" delle cose suindicate, anche se poste in apposito contenitore;
2. rapina ed estorsione, vale a dire sottrazione delle cose assicurate con violenza, minaccia o costrizione verso la "persona assicurata";
3. scippo, rapina ed estorsione delle cose assicurate, temporaneamente in deposito presso i ristoranti, teatri o altri locali aperti al pubblico anche se tali eventi sono stati posti in essere nei confronti del personale addetto al servizio di custodia;
4. sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate in occasione di malore o infortunio della "persona assicurata" o di incidente della circolazione;
5. incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, fumo, eventi socio-politici, atti vandalici, terrorismo o sabotaggio quando tali eventi coinvolgono la "persona assicurata" o colpiscono gli ambienti ove le cose si trovano, purché esse siano al seguito della "persona assicurata" stessa.

Sono parificati ai danni di cui sopra, i guasti causati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere gli eventi assicurati, nonché quelli causati allo scopo di impedire o di arrestare gli eventi stessi.

L'assicurazione vale per le cose di seguito elencate, purché indossate o a portata di mano della "persona assicurata" in qualsiasi momento e località, nel mondo intero:

- pellicce, giacconi, colli, stole in pelo e/o pelle; vestiario e relativi accessori, macchine fotografiche, cineprese, videocamere, telefoni cellulari, apparecchi audiovisivi ed elettronici portatili, borse bagagli e quant'altro al seguito della persona assicurata purché di uso domestico o personale, **con esclusione di veicoli ed imbarcazioni di qualsiasi tipo**; tutti questi oggetti con **un limite di indennizzo di € 2.600,00** per singolo capo od oggetto;
- gioielli e preziosi, intendendosi per tali: oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali o coltivate (montate o non), collezioni, intendendosi per tali: la raccolta ordinata di cose rare, pregevoli o curiose messe insieme per specie o categorie omogenee, **carte valori e titoli di credito** in genere, tutti questi oggetti con un **limite di indennizzo fino al 50% della somma assicurata, con il massimo di € 2.600,00**;
- **denaro, con un limite di indennizzo fino al 10% della somma assicurata.**

Per "persona assicurata" si intendono l'Assicurato ed i suoi familiari conviventi.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 100,00.**

**Per i familiari conviventi di età inferiore a 16 anni l'indennizzo verrà corrisposto con uno scoperto del 50%.**

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

**(operanti se espressamente convenute, mediante crocettatura, nel frontespizio di polizza)**

---

**4. Furto dei dipendenti e collaboratori familiari (valida per la partita Contenuto)** - A parziale deroga dell'art. 32 "Delimitazione dell'assicurazione" punto II c) la garanzia è prestata contro i furti commessi da dipendenti o collaboratori familiari dell'Assicurato, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, anche in servizio non continuativo ed anche se non a libro paga, **purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente.**

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di €150,00.**

**5. Aumento dei limiti (valida per la partita Contenuto)** - Tutti i limiti di indennizzo previsti in cifra assoluta per determinati oggetti o gruppi di enti, costituenti il contenuto dell'abitazione, o previsti nelle garanzie o condizioni aggiuntive prestate, **s'intendono aumentati del 50%, ferme restando le limitazioni espresse in percentuale. Dalla presente estensione si intendono esclusi gioielli, preziosi, collezioni, carte valori e titoli di credito, denaro.**

**6. Enti riposti in cassette di sicurezza (valida per la partita Contenuto)** - La garanzia è estesa ai danni da furto del contenuto delle cassette di sicurezza poste in camere di sicurezza o corazzate presso Istituti di credito ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La presente estensione di garanzia è prestata **fino alla concorrenza della somma assicurata per la partita Contenuto.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione di uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo medesimo.**

**7. Furto con scasso (valida per la partita Scippo)** - Qualora le cose assicurate si trovassero a bordo di autovetture, in camere d'albergo, in cabine di navi o di vagoni letto, od in altri locali, l'assicurazione è prestata anche per il furto delle cose stesse purché avvenuto con scasso o rottura delle serrature o degli altri congegni posti a chiusura e protezione delle autovetture o dei vani indicati. Tale assicurazione è prestata con **un limite di indennizzo complessivo pari al 10% della somma assicurata** e con l'avvertenza che il furto su autovetture è compreso solo se le cose assicurate siano state riposte, in modo non visibile dall'esterno, nel bagagliaio chiuso a chiave.

**8. Raddoppio dei limiti (valida per la partita Scippo)** - Tutti i limiti di indennizzo previsti in cifra assoluta per determinati oggetti o gruppo di enti, costituenti le cose assicurate, si intendono raddoppiati, ferme restando le limitazioni espresse in percentuale.

## **SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE**

**(sezione operante solo in abbinamento alla sezione Incendio e se espressamente convenuta, mediante crocettatura, nel frontespizio di polizza)**

---

### **PREMESSA**

Premesso che **la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.** - Via E. Fermi 9/B 37135 Verona - sito internet [www.das.it](http://www.das.it) - tel. 045.83.78.901 - fax 045.83.51.023, **di seguito denominata D.A.S.**, la Società medesima, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

In questo caso è comunque facoltà del Contraente di rinunciare alle garanzie previste dalla presente sezione dandone comunicazione scritta alla Società.

**Relativamente alla gestione dei sinistri, l'Assicurato può rivolgersi direttamente a D.A.S.**

### **Art. 48 - Oggetto dell'assicurazione**

Avvalendosi di D.A.S. per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato e al relativo nucleo familiare risultante da stato di famiglia, per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati nella presente sezione.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale liberamente scelto dalle persone assicurate e incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da D.A.S. ai sensi del successivo art. 60 comma 4 "Vita privata";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con D.A.S. ai sensi del successivo art. 60 comma 5 "Vita privata";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

**È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorial-**

**mente competente ai sensi dell'art. 58 comma 3 "Casi assicurati".**

#### **Art. 49 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione**

**L'Assicurato è tenuto a:**

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

**La Società non si assume il pagamento di:**

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese per controversie con la Società.**

**Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

#### **Art. 50 - Clausole o accordi particolari**

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

#### **Art. 51 - Insorgenza del caso assicurativo**

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- **per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- **per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

**2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:**

- **durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- **trascorsi novanta giorni dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.**

**3. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta**



da uno dei Contraenti.

**4. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:**

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

**Art. 52 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale**

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o a D.A.S. qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o a D.A.S., notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, D.A.S. lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o D.A.S..

**Art. 53 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato denuncia un caso assicurativo è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

**Art. 54 - Gestione del caso assicurativo**

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 52 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale".
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- 4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di D.A.S..**
- 5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con D.A.S..**
- 6. D.A.S. così come la Società, non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti in genere.**
- 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o D.A.S., la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.**

**L'arbitro viene designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

**Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

**D.A.S. avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.**

#### **Art. 55 - Recupero di somme**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- 2. Spettano invece ad D.A.S., che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

#### **Art. 56 - Estensione territoriale**

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni extracontrattuali cagionati a terzi, nonché di procedimento penale **l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
- 2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

## **Art. 57 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati**

Le garanzie previste all'art. 48 "Oggetto dell'Assicurazione" vengono prestate all'Assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. **In caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato Contraente.**

**PRESTAZIONI GARANTITE (si intendono garantite unicamente le prestazioni previste dal pacchetto prescelto e contrassegnato in polizza)**

---

## **PACCHETTO "A" - "BASE"**

### **Art. 58 - Casi assicurati**

Le garanzie valgono per i sinistri che derivino dalla **proprietà o conduzione dell'abitazione assicurata** e per i sinistri avvenuti nell'ambito della **vita privata extra professionale**.

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento per danni extracontrattuali a persone e a cose subiti per fatti illeciti di terzi;**
- 2) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore di proprietà di terzi, pubblici o privati;
- 3) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- 4) resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. **Tale prestazione opera solo nell'ambito vita privata. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile non esista o non sia operante la presente garanzia verrà prestata per un'unica denuncia per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

### **Art. 59 - Esclusioni**

Le garanzie non operano per:

- a) le vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.);**
- c) le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale o tributario;**
- d) i fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrata;**

- e) **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- f) **le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;**
- g) **i fatti dolosi delle persone assicurate;**
- h) **qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- i) **i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- j) **qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;**
- k) **le vertenze contrattuali in genere;**
- l) **la locazione o proprietà di immobili o parti di essi;**
- m) **i fatti verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- n) **controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex-novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.**

## **PACCHETTO "B" - "STANDARD"**

### **Art. 60 - Vita privata**

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione:

- di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;
- della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria **(ad eccezione di quanto previsto al sottodescritto punto 6)**;
- della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00 ed inferiore a € 52.000,00**;
3. sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti, con collaboratori "alla pari", con baby sitters e con prestatori di attività occasionali. **Per i collaboratori non regolarmente assunti la copertura opera purché tali inquadramenti non violino norme di legge in materia di assunzione**;
4. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

5. sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
6. sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore di proprietà di terzi, privati o pubblici;
7. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
8. resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. **Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile non esista o non sia operante la presente prestazione verrà garantita con il massimo di € 5.000,00 per caso assicurativo, per un'unica denuncia per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

#### **Art. 61 - Lavoro dipendente**

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di lavoratori dipendenti, **con esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione.** Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'art. 63 lettera b) "Esclusioni", la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
3. sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
4. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

#### **Art. 62 - Immobile**

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, **purché costituente l'abitazione dell'Assicurato ed indicato in polizza.**

Le garanzie valgono per:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte,

**sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00 ed inferiore a € 52.000,00, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 63 lettera o) "Esclusioni";**

3. sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;
4. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

**Le garanzie si intendono estese agli immobili o parti di essi costituenti la seconda abitazione, purché sia assicurata anche la garanzia Responsabilità civile di cui alla successiva sezione.**

### **Art. 63 - Esclusioni**

**Le garanzie non sono valide:**

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
- n) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- o) per controversie relative alla compravendita e permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà), ed alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.

## **SEZIONE D - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE (sezione operante solo in abbinamento alla sezione Incendio e se espressamente convenuta, mediante crocettatura, nel frontespizio di polizza)**

---

### **Art. 64 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e familiari conviventi (compresa la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l'Assicurato, risultante sullo stato di famiglia e del convivente more-uxorio anche se non risultante dallo stato di famiglia) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, **esclusi i rischi inerenti ad attività professionali, commerciali o artigianali**. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende inoltre i danni causati:

- 1) da proprietà e/o conduzione della dimora abituale e di quelle saltuarie dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi (coniuge e figli anche maggiorenni), per i danni causati da:
  - locali, impianti fissi, recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, giardini, cancelli anche automatici, di pertinenza del fabbricato;
  - spargimento o infiltrazione di acqua anche piovana nonché di neve o grandine in fase di scioglimento, conseguenti a rotture accidentali di opere o di impianti, **con esclusione dei danni dovuti a umidità, stillicidio e insalubrità dei locali e da logoramento per vetustà**.

Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune;

- 2) da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento o sovraelevazione o demolizione dei locali di abitazione destinati a dimora abituale e limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori suddetti **purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti. Tale garanzia si intende prestata con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;**

- 3) da proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere;

- 4) da caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti;

- 5) da scoppio di apparecchi televisivi;
- 6) da intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande;
- 7) da uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo ed aeromodellismo **(esclusi i danni ai modelli e aeromodelli di terzi)**;
- 8) da guida e/o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte dei figli minori - in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa dei genitori, **con esclusione dei danni subiti dai mezzi di trasporto guidati. La validità della presente estensione è subordinata all'operatività, al momento del sinistro, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti ed è prestata per la sola azione di rivalsa eventualmente esperita dall'assicuratore della responsabilità civile auto in conformità al Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modifiche e integrazioni**;
- 9) da comportamenti colposi dell'Assicurato e dei familiari conviventi quando siano trasportati su autoveicoli, **esclusi i danni a detti autoveicoli**;
- 10) da proprietà ed uso di biciclette, di imbarcazioni a remi o a vela fino ad una lunghezza di 10 metri e non dotate di motore ausiliario, di windsurf, di cavalli da sella **(esclusi noleggio, locazione e partecipazione a gare)**;
- 11) proprietà di animali domestici **(esclusi i cani potenzialmente pericolosi di cui all'art. 5, punti 1 e 3, lett. c) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 Gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni e dei quali l'Assicurato abbia la proprietà, il possesso, la detenzione)** e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, **purché detti terzi non svolgano per professione tale attività**;
- 12) da proprietà di cani potenzialmente pericolosi di cui all'art. 5, punti 1 e 3, lett. c) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 Gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, **purché detti terzi non svolgano per professione tale attività**. La Società risponde integralmente del danno cagionato a terzi anche nel caso in cui siano venuti meno i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per la proprietà, il possesso o la detenzione del cane. In tal caso, alla Società è riconosciuto il **diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato**



**nella percentuale del 20% dell'importo del sinistro indennizzato a termini di polizza;**

- 13) dai figli minori dell'Assicurato, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- 14) da proprietà ed uso da parte dell'Assicurato di armi da fuoco, nonché all'uso di esse a scopo di difesa, **(escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia)**, proprietà uso e detenzione di fucili subacquei;
- 15) da pratica di sport a titolo ricreativo e del campeggio;
- 16) agli addetti ai servizi domestici, compresi baby sitters e/o collaboratori alla "pari", anche se trattasi di prestazioni occasionali, **per gli infortuni da essi subiti in conseguenza di comportamento colposo giudizialmente accertato. Tale garanzia è prestata con il massimo di € 100.000,00 per singola persona infortunata;**
- 17) da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, **con un massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ferma l'esclusione dei danni alle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;**
- 18) da inquinamento accidentale, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanza di qualsiasi natura emesse o in ogni modo fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture. **La garanzia è prestata nel limite del massimale ed in ogni caso con un massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo anche nel caso in cui vi siano più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi ma originate da una stessa causa di inquinamento. La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della polizza ed è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in materia. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00.**

## **Art. 65 - Esclusioni**

### **I - Non sono considerati terzi:**

- **tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;**
- **il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui al punto precedente, gli altri parenti o affini con loro conviventi, nonché gli addetti ai servizi do-**

mestici e le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio (salvo quanto previsto al punto 16 dell'art. 64 "Oggetto dell'Assicurazione").

## **II - L'assicurazione non comprende i danni:**

- a) cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;**
- b) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;**
- c) da furto;**
- d) provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;**
- e) derivanti da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- f) derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti (salvo quelli descritti al punto 10 dell'art. 64 "Oggetto dell'Assicurazione") e di aerei in genere;**
- g) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;**
- h) da caduta di neve o ghiaccio dai tetti, per colpa dell'Assicurato;**
- i) causati a terzi da addetti ai servizi domestici;**
- j) da atti dolosi (salvo quanto previsto all'art. 64 "Oggetto dell'Assicurazione" relativamente ai fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere);**
- k) derivanti dall'esercizio della caccia;**
- l) causati a terzi durante combattimenti illegali tra animali;**
- m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
- n) derivanti dalla pratica di sports aerei, parapendio, paracadutismo, deltaplano e simili;**
- o) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;**
- p) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici.**

## **Art. 66 - Determinazione del danno**

L'ammontare del danno si determina in conformità alle norme di legge ed alle usuali tecniche di valutazione.

## **Art. 67 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.**

**La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.**

## **Art. 68 - Secondo rischio eventuale**

**In presenza di altro contratto stipulato in precedenza dall'Assicurato e/o da altri soggetti, che assicura tutti o parte dei rischi coperti dalla presente polizza, quest'ultima - sempre nei limiti convenuti - si intende operante per l'eventuale parte di danno non risarcito dalla copertura precedentemente stipulata.**

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

**(operanti se espressamente convenute, mediante crocettatura, nel frontespizio di polizza)**

---

### **9. Caduta di neve e/o ghiaccio**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 65 lettera h) "Esclusioni", l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi, per colpa dell'Assicurato, da caduta di neve e/o ghiaccio dai tetti, **purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti autorità. Tale garanzia è prestata con il massimo di € 150.000,00 per sinistro.**

### **Servizi domestici**

A deroga di quanto previsto dall'art. 65 lettera i) "Esclusioni", l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi da addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

### **10. Esercizio della caccia**

A deroga di quanto previsto dall'art. 65 lettera k) "Esclusioni", l'assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di legge. **L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato.**

## **SEZIONE E - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA**

**(sezione operante solo in abbinamento alla sezione Incendio e se espressamente convenuta, mediante crocettatura, nel frontespizio di polizza)**

---

**Per usufruire delle prestazioni previste, l'Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi:**

<b>telefonando dall'Italia</b>	<b>numero verde 800 361370</b>
<b>telefonando dall'estero</b>	<b>numero telefonico 02 58286892</b>

**Oppure inviando un telegramma o una lettera raccomandata a:  
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 - Milano  
o un fax al numero 02 58477201**

**L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa:**

- il tipo di assistenza di cui necessita;**
- il proprio nome, cognome e domicilio;**
- il numero della polizza preceduto dalla sigla PAQU;**
- indirizzo del luogo in cui è ubicato il rischio;**
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza.**

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. **La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute.**

**In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.**

### **PADANA ASSISTANCE**

**Ciascuna prestazione, ad eccezione di quella prevista al punto 5 "Invio di un artigiano per interventi ordinari", non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza.**

#### **1. Invio di un idraulico per interventi d'emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

1. Impianto idraulico

- a. allagamento, nei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
- b. mancanza d'acqua, nei locali assicurati, provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, presenti nei locali assicurati, provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato.

**Esclusioni:**

- **sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili;**
- **sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato;**
- **tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari.**

2. Impianto di riscaldamento

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
- b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento.

Esclusioni:

- sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

**2. Interventi di emergenza per danni da acqua**

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale di € 500,00 per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provo-

cato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

#### **La prestazione non è dovuta:**

- **per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti ed otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato ed a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

### **3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza**

Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali stessi per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

**Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Sono esclusi gli interventi dovuti a:**

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell'esercizio a monte del contatore.**

### **4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza**

Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

**Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali assicurati.

### **5. Invio di un artigiano per interventi ordinari**

Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso.

**Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

## **6. Invio di un sorvegliante**

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dei locali assicurati. La Società terrà a proprio carico le spese **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa.**

## **7. Rientro anticipato**

***(Prestazione fornita quando l'Assicurato si trovi a più di 50 Km dal comune di residenza)***

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, subiti dai locali assicurati, debba immediatamente rientrare, **la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo (classe economica), ferroviario (prima classe) oppure un veicolo a noleggio di categoria C, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 520,00 per sinistro.**

Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto (aereo o ferroviario) per recuperare successivamente il veicolo stesso.

**La prestazione non opera se l'Assicurato non fornisce alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sul sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.**

## **8. Spese di albergo**

Qualora i locali assicurati siano inagibili, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1, 3 e 4 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo, tenendo la Società a proprio carico le relative spese di pernottamento e di prima colazione, **fino ad un massimo per sinistro di € 520,00** qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.

## **9. Trasloco**

***(Prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)***

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che rendano inabitabili i locali assicurati per un periodo non inferiore a trenta giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino al nuovo fabbricato o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

**Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.**

**L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data del sinistro.**

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabili i locali assicurati, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare parte o la totalità degli oggetti che ivi si trovano presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nei locali assicurati, inabitabili.

## **10. Pronto Travel**

***(Applicazione sconti - in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)***

Qualora l'Assicurato desideri effettuare una prenotazione, acquistare o disporre di una consulenza per ciò che riguarda:

- viaggi d'affari;
- viaggi aziendali di incentivazione;
- organizzazione per fiere e congressi, meeting ed eventi;
- pacchetti vacanze, viaggi e crociere creati in modo personalizzato;
- pacchetti vacanza, viaggi e crociere offerte dai maggiori Tour Operator;
- noleggio auto ed altri veicoli eventualmente disponibili;
- soggiorni in hotel in Italia e all'estero;
- biglietteria aerea nazionale ed internazionale;

la Struttura Organizzativa provvederà a mettere in contatto l'Assicurato e l'Agenzia di Viaggio. Quest'ultima, oltre a fornire una risposta immediata per le prenotazioni dei voli di linea ed una risposta entro la stessa giornata della richiesta per la disponibilità di pacchetti viaggio o voli charter, metterà a disposizione dell'Assicurato:

- stralci di prospetti illustrativi relativi ai prodotti e servizi proposti (fax, posta);
- informazioni sulla disponibilità di pacchetti vacanze e voli charter.

Sui pacchetti viaggi vacanza offerti dai Tour Operator, attraverso il loro catalogo, verrà applicato uno sconto a partire dal 2,5%, salvo offerte particolari per le quali vi potranno essere sconti maggiori.

Sui pacchetti viaggi vacanza predisposti in modo personalizzato per l'Assicurato, verrà appli-



cato uno sconto a partire dal 5%, salvo offerte particolari per le quali vi potranno essere sconti maggiori.

Sugli acquisti di biglietteria aerea internazionale verrà applicato uno sconto a partire dall'1,5%. Non vengono applicati sconti sulla biglietteria aerea nazionale.

**Tutti i costi relativi all'acquisto di biglietti aerei o dei soggiorni alberghieri sono a carico dell'Assicurato che li regolerà direttamente con l'Agenzia di Viaggio con la quale è stato messo in contatto. Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l'Assicurato e detta Agenzia. La consegna dei voucher, biglietti di viaggio e di tutta la documentazione necessaria avverrà via corriere su tutto il territorio nazionale, entro le 24 ore dall'autorizzazione al pagamento (48 ore per le isole) senza costi aggiuntivi e verrà gestita dall'Agenzia di Viaggio.**

## **11. Informazioni fiscali immobiliari**

***(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)***

Telefonando alla Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà ricevere informazioni fiscali relative a:

- Imposte dirette quali:
  - IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro B (beni immobili) del Modello Unico.
  - ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili.
- Imposte indirette quali:
  - IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili.
  - INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore, immobiliare.
- Informazioni fiscali riguardanti le imposte di successione e donazione di beni immobili e le imposte di registro.

## **12. Informazioni legali**

***(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)***

Telefonando alla Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà ricevere informazioni legali relative a:

- **Famiglia:** adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
- **Casa:** compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico.

**La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.**

### **13. Consulenza veterinaria per animali domestici**

Qualora l'Assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni e consulenze relative a:

- Consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- Consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- Gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- Consigli di primo soccorso durante il parto;
- Consigli per malattie dei cuccioli (cane e gatto);

tramite collegamento telefonico diretto effettuato tra il Veterinario della Struttura Organizzativa e l'Assicurato, potrà ricevere le informazioni e consulenze richieste.

### **14. Informazioni sui centri di Pronto Soccorso Veterinario**

***(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)***

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni riguardanti i centri di Pronto Soccorso Veterinario, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà conoscere l'ubicazione dei centri più vicini al luogo in cui si trova.

### **15. Informazioni sugli operatori di settore**

***(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)***

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relativamente all'ubicazione di:

- Centri medici veterinari;
- Negozi di/per animali;
- Pensioni;
- Allevamenti;
- Centri di addestramento;

telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.

### **16. Informazioni legali relative agli animali domestici**

***(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)***

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative a:

- Danni subiti dagli animali (maltrattamenti, furto);
- Convivenza con gli animali (rapporti condominiali e derivanti dal contratto di locazione);
- Danni cagionati dagli animali a terzi,

telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.

**La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguar-**

**dano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.**

### **17. Informazioni per viaggiare in compagnia dell'animale domestico (In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)**

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative a:

- possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale domestico;
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'animale;
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;

la Struttura Organizzativa provvederà a verificare la disponibilità ad accogliere l'animale domestico presso le strutture alberghiere nella località dove l'Assicurato intende soggiornare, le Compagnie aeree, le Compagnie di navigazione ecc., ed a fornire all'Assicurato le informazioni richieste.

### **ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI AL SERVIZIO ASSISTENZA**

---

- 1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**
  - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
  - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
  - c) dolo dell'Assicurato;**
  - d) abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.**
- 2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
- 3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita o forza maggiore.**
- 4. Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa si prescrive in 730giorni/731(se compreso un anno bisestile) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Cod. Civ. .**
- 5. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.**
- 6. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non**

**abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**

**7. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.**







**Padana Assicurazioni S.p.A**

Via Cassinis, 21 – 20139 Milano

Tel 02 5351.1 Fax 02 5351.829

Internet: [www.padanaassicurazioni.it](http://www.padanaassicurazioni.it)

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.

Numero di iscrizione del Registro delle imprese di Milano Cod. Fisc. 02446390581- R.E.A. n. 865966

Partita I.V.A. 07530080154

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062

Iscr. Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA

Società con Unico Socio

Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20 giugno 1986

(G.U. del 28/6/1986 n. 148) e successive autorizzazioni